

S T A T U T O

=TITOLO I=

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

=ARTICOLO 1=

E' costituita una Società per azioni denominata:

"LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A."

=ARTICOLO 2=

La Società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Gestione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

= ARTICOLO 3 =

Il domicilio dei Soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di Legge, quello risultante dal libro dei Soci. I Soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

=ARTICOLO 4=

La Società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, contemplati dai piani e progetti approvati dalla Regione Lombardia.

In particolare:

- la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Lombardia, compresa l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte

al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile;

- L'individuazione di nuove tecnologie (ad esempio, Market Place, Digital Terrestrial Television, etc.) finalizzate a migliorare i processi operativi della amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino, valorizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi ed ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni ed i ritorni di quelli da effettuare;

- L'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche per incarico della Regione, anche a favore di altri organismi di diritto pubblico di interesse regionale, per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti di cui al punto precedente, ove non affidati alle altre articolazioni della attuale S.p.A. Lombardia Informatica;

- Il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla Regione, nell'ambito di contratti scaturenti dalle gare di cui al punto precedente, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dalla amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato;

I servizi e le prestazioni possono essere resi alla Regione, agli Enti locali territoriali, alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Enti simili e/o assimilabili e comunque ai soci della "LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.".

La Società non può fornire servizi se non in relazione a specifici contratti, anche multilaterali, nei quali il corrispettivo sia determinato in base ai livelli di mercato.

Essa può compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Gestione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

La Società può anche assumere partecipazioni in altre Società od imprese, aventi oggetto analogo, o affine, o connesso a quello di "LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.".

= ARTICOLO 5=

La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

=TITOLO II=

CAPITALE

=ARTICOLO 6=

Il Capitale Sociale è di Euro 7.376.736 (settemilionitrecentosettantaseimilasettecentotrentasei) suddiviso in 7.376.736 (settemilionitrecentosettantaseimilasettecentotrentasei) azioni da nominale Euro 1 (uno) ciascuna.

In caso di aumento del Capitale, i versamenti del Capitale sottoscritto sono richiesti dal Consiglio di Gestione nei termini e nei modi che ritiene convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2441 del Codice Civile.

La Società può ricorrere a finanziamenti da parte dei Soci, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di Legge e regolamenti al riguardo.

=ARTICOLO 7=

Può essere socio solo la Regione Lombardia.

=ARTICOLO 8=

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; in caso di contitolarità di una azione, valgono le norme dell'art. 2347 del Codice Civile.

= TITOLO III =

ASSEMBLEA

= ARTICOLO 9 =

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione presso la sede sociale o altrove, sia in Italia, che negli altri stati dell'Unione Europea, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e le materie da trattare.

Nell'avviso possono essere previste la seconda ed ulteriori convocazioni nei termini e formalità di cui all'articolo 2369 C.C.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il

Presidente ed il soggetto verbalizzante.

= ARTICOLO 10 =

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria a' sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina e revoca il revisore o la società di revisione incaricata del controllo contabile;
- 6) svolge altri compiti affidati dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza, fatta eccezione per le competenze espressamente attribuite al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza.

= ARTICOLO 11 =

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza, da altra persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina a maggioranza dei presenti, un Segretario, anche non Socio; la nomina del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

= ARTICOLO 12 =

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Soci che rappresentano, in proprio o per delega, almeno la metà del Capitale Sociale, escluso dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del Capitale rappresentata dai Soci partecipanti.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del Capitale rappresentato in Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del Capitale Sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Sono fatti salvi quorum più elevati nei casi prescritti dalla legge.

= ARTICOLO 13 =

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le

eventuali convocazioni successive.

= TITOLO IV =

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

= ARTICOLO 14 =

L'amministrazione ed il controllo sono esercitati secondo il "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409-otties e seguenti del Codice Civile, da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza.

CONSIGLIO DI GESTIONE

= ARTICOLO 15 =

La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero che verrà determinato all'atto della nomina.

La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione spetta al Consiglio di Sorveglianza, salvo che per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge.

I Consiglieri durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono rieleggibili e possono essere non Soci. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di gestione e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza

provvederà senza indugio alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2409 novies C.C.

I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Gestione è stato ricostituito.

Per la rinuncia all'Ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 C.C.

= ARTICOLO 16 =

Il Consiglio di Gestione:

- nomina fra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza, e può nominare anche un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento; nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

= ARTICOLO 17 =

Il Consiglio di Gestione si raduna nella sede della Società o altrove, sia in Italia, che negli altri stati dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri; la convocazione è fatta dal Presidente con telegramma, telex, telefax o posta elettronica, da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza 48 (quarantotto) ore prima, a ciascuno dei membri del Consiglio di Gestione e a ciascun Consigliere di Sorveglianza.

Tuttavia, la riunione del Consiglio di Gestione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri di

Gestione ed i Consiglieri di Sorveglianza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Gestione si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatesi queste condizioni, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione.

Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

= ARTICOLO 18 =

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

= ARTICOLO 19 =

Al Consiglio di gestione spetta la gestione dell'Impresa. Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Gestione può delegare proprie attribuzioni a norma e con i

limiti di cui all'art. 2381 C.C. ad un proprio componente. L'Amministratore delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di gestione, il quale ne determina il compenso, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Gestione può nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La rappresentanza generale della società spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, nonché all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri agli stessi delegati.

La rappresentanza sociale spetta anche agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Gestione nell'atto di nomina.

Il Consiglio di Gestione può nominare un Direttore Generale, determinandone compenso, poteri e durata in carica.

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso, che verrà determinato dal Consiglio di Sorveglianza, in occasione della nomina o con apposita delibera.

= TITOLO V =

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

= ARTICOLO 20 =

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero che verrà determinato in occasione della nomina;

La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge. Anche la nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del Consiglio di Gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'art. 2409 duodecies ultimo comma C.C..

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 bis ultimo comma C.C.; la cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'assemblea ordinaria dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. La delibera di revoca è validamente assunta col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

In questo caso l'Assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

E' ammessa la rieleggibilità.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del

Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea ordinaria dei soci provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

Sono comunque valide le adunanze e le deliberazioni del consiglio di sorveglianza anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica. E' possibile tenere le riunioni del consiglio di sorveglianza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

= ARTICOLO 21 =

Spetta al Consiglio di Sorveglianza:

- nominare e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio di Gestione e determinarne il compenso;
- approvare il bilancio di esercizio;
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
- nel rispetto degli indirizzi strategici e programmatici eventualmente approvati dall'assemblea, verificare la coerenza con gli stessi delle iniziative assunte dal Consiglio di Gestione ed il grado di convergenza in sede attuativa degli indirizzi deliberati verso gli obiettivi fissati.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.

Il Consiglio di Sorveglianza ha i poteri di cui all'art. 2403 bis secondo e terzo comma C.C..

Spetta al Presidente formare l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni.

Almeno un componente del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle assemblee.

= ARTICOLO 22 =

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 bis ultimo comma C.C.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Sorveglianza. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore o la società di revisione svolgono le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.

= TITOLO VI =

BILANCIO E UTILI

= ARTICOLO 23 =

Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Gestione procede alla formazione del Bilancio sociale che deve essere approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409 terdecies C.C., entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364 C.C. secondo comma.

= ARTICOLO 24 =

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'Assemblea ordinaria dei Soci a norma dell'art. 2364 bis n. 4 C.C.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata a riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

L'Assemblea può deliberare la destinazione di utili a riserve straordinarie o ad altre destinazioni ivi compreso il reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari, ex art. 11 L.R. 16 marzo 1981 n. 15.

= ARTICOLO 25 =

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Gestione, a decorrere dal giorno annualmente fissato dal Consiglio di Gestione stesso.

= ARTICOLO 26 =

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

ARTICOLO 27

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Gestione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto d'opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della Sezione VII, Capo V del Libro V del codice civile.

ARTICOLO 28

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o di servizi, il tutto ai

sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, C.C..

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi sono trasferibili.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

Ai portatori di strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in Assemblea.

Ai portatori di strumenti finanziari spettano tutti gli altri diritti spettanti agli altri azionisti.

Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla società del profitto da lui conseguito, se maggiore.

Nei casi più gravi, egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Gestione, ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione di rapporto di lavoro per qualsiasi causa, ancorché si tratti di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della società, o di società controllate.

La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le

condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionano tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni delle Sezioni VII, Capo V, Libro V del Codice Civile.

Per quanto non previsto agli strumenti finanziari di cui al presente articolo, si applicano le norme sulle azioni.

ARTICOLO 29

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. del C.C..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria.

= TITOLO VIII =

SCIoglimento

= ARTICOLO 30 =

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

= TITOLO IX =

DISPOSIZIONI VARIE

= ARTICOLO 31 =

RECESSO DEL SOCIO

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 C.C. e seguenti.

= TITOLO X =

RINVIO

= ARTICOLO 32 =

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi speciali in materia.